

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

di

PONTI GUARNIZIONI S.r.l., con sede legale in Foresto Sparso (BG), via Faveti 13, C.F. e P. IVA 02036320162, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* RENATO PONTI

Articolo 1 – Ambito applicativo e valenza delle Condizioni Generali

- 1.1 il Fornitore è un'azienda qualificata operante nel settore dello stampaggio, produzione e vendita di articoli tecnici in gomma, attività per la quale dichiara e garantisce di disporre di tutti i necessari requisiti, soggettivi e/o oggettivi, di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalla vigente normativa di settore.
- 1.2 il Fornitore, nei rapporti di fornitura / subfornitura in cui è parte, applica i termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “**Condizioni Generali**”) che formano parte integrante e sostanziale di ciascun rapporto e di ciascun contratto di fornitura o subfornitura concluso tra il Fornitore e il cliente (di seguito: “**Committente**”).
- 1.3 per quanto occorrer possa, tali Condizioni Generali di Fornitura vengono qui di seguito riportate di modo che il Committente, sottoscrivendole, dichiara di conoscerle e di approvarle, con l'intesa che esse avranno a regolamentare il rapporto contrattuale con il Fornitore per l'intera sua durata;
- 1.4 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia comunicazione scritta al Committente. Laddove le modifiche, integrazioni o variazioni delle Condizioni Generali non siano accettate dal Committente, varranno le Condizioni Generali precedentemente accettate.
- 1.5 L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali non inficia la validità delle restanti previsioni.

Articolo 2 – Ordini, accettazioni, annullamenti

- 2.1 Gli ordini (di seguito: “**O.F.**”) del Committente e le relative accettazioni del Fornitore devono essere effettuati in forma scritta.
- 2.2 L’O.F. deve indicare le specifiche tecniche della fornitura/subfornitura (di seguito: la “**Commessa**”) richiesta (disegni, campioni, materiali), le quantità richieste, i termini e le modalità di consegna. Nel caso in cui il Committente non identifichi con precisione le caratteristiche dei materiali richiesti e le specifiche di produzione, il Fornitore applicherà materiali e specifiche tecniche standard di Ponti Guarnizioni S.r.l. E' responsabilità del Committente valutare la conformità di tali specifiche tecniche, e delle specifiche tecniche eventualmente riportate nell’offerta emessa dal Fornitore, rispetto alle proprie esigenze.
- 2.3 L’OF si intenderà accettato solo con l’emissione da parte del Fornitore della conferma d’ordine scritta. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla conferma per iscritto di un OF, l’emissione della fattura ovvero l’esecuzione dell’ordine da parte del Fornitore deve intendersi quale accettazione dell’OF.
- 2.4 Ciascuna Commessa sarà regolamentata dalle presenti Condizioni Generali salvo deroghe espressamente previste nella conferma d’ordine. I termini e le condizioni particolari delle singole forniture sono esclusivamente quelli indicati nelle conferme d’ordine inviate dal Fornitore al Committente.
- 2.5 E’ facoltà del Committente annullare l’OF il giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma ordine. Per annullamenti comunicati in momenti successivi il Fornitore si riserva di addebitare in tutto o in parte il corrispettivo pattuito per la Commessa, anche in funzione delle eventuali attività già avviate per l’evasione dell’OF.

Articolo 3 – Termini e modalità di consegna; sospensione dell'esecuzione; mancato ritiro

- 3.1 I termini di consegna sono precisati nelle singole conferme d'ordine e sono indicativi. In caso l'OF preveda la messa in produzione di nuovi articoli, il Fornitore invierà al Committente i relativi campioni e solo dopo la loro approvazione da parte dello stesso Committente saranno specificati i tempi di consegna della Commessa.
- 3.2 Il Fornitore ha facoltà di prorogare o sospendere il termine di esecuzione dell'OF, senza che ciò comporti applicazione di penali o indennizzi a suo carico, in caso di forza maggiore o di eventi eccezionali (quali, a titolo solo esemplificativo: serrata, scioperi, epidemia, guerra, incendio, inondazione, difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime indipendenti dal Fornitore), o se il Committente non fornisca in tempo utile i dati necessari all'esecuzione della Commessa oppure siano intervenute modifiche nell'OF, anche se accettate dal Fornitore. In tali situazioni, ove il ritardo nella consegna superi i sessanta giorni, il Committente potrà annullare l'OF.
- 3.3 Il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione dell'OF o la sua consegna, ai sensi dell'art. 1460 c.c., laddove il Committente non abbia integralmente saldato le precedenti Commesse.
- 3.4 salvo diversamente previsto dalla conferma d'ordine o da accordo scritto tra le parti, i beni saranno consegnati franco fabbrica (*Ex-Works*) presso il deposito del Fornitore, in Foresto Sparso (BG), via Faveti 13; l'organizzazione del trasporto e i relativi costi saranno in ogni caso a carico del Committente, prescindendo da modalità di trasporto e di pagamento della Commessa.
- 3.5 Il Committente si obbliga a comunicare al Fornitore la mancata consegna della merce presso il luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero l'avvenuta consegna in luogo diverso da quello indicato nel documento di trasporto entro le 60 ore successive alla data prevista per la consegna presso il luogo di destinazione, mediante raccomandata A/R o PEC contenente altresì la copia del documento di trasporto sottoscritto. Resta inteso che il Committente terrà il Fornitore indenne per imposte, sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, nel caso di addebiti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria a suo carico derivanti da tale mancata comunicazione o comunque dalla consegna della merce presso il luogo di destinazione diverso da quello indicato nel documento di trasporto.

- 3.6 La consegna (o la messa a disposizione della merce comunicata per iscritto) determina il passaggio al Committente del rischio per il perimento e per danni che i beni dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili al Fornitore. I beni viaggiano a rischio e pericolo del Committente anche se le parti avessero pattuito la vendita franco destino. Anche nel caso in cui il Fornitore provvedesse, a titolo di cortesia, a organizzare direttamente il trasporto per conto del Committente, il rischio connesso sarà a carico di quest'ultimo, con espresso esonero di ogni responsabilità per il Fornitore.
- 3.7 Il mancato ritiro da parte del Committente della merce ordinata entro il termine di sette giorni dalla sua messa a disposizione, comporterà l'addebito e la fatturazione del prezzo pattuito a prescindere dall'effettivo ritiro, e per ogni giorno di giacenza successivo a tale termine il Fornitore addebiterà al Committente un costo giornaliero di Euro 200,00 a titolo di indennizzo per l'occupazione del magazzino.

Articolo 4 - Prezzi e termini di pagamento; interessi mora; inadempimento

- 4.1 i prezzi e le condizioni di pagamento sono indicati nell'offerta emessa dal Fornitore, la quale avrà validità per un periodo di mesi 3 dall'emissione salvo diversa indicazione, e si intendono EXW. Nel caso in cui l'OF non sia preceduto dall'offerta, si applicherà il listino prezzi del Fornitore in vigore al momento dell'inoltro dell'OF. Qualora il prodotto o il servizio non sia inserito nel listino prezzi, varrà quello confermato per iscritto dal Fornitore nell'accettazione dell'ordine trasmessa al Committente e si intenderà in tal caso approvato dal Committente se non contestato per iscritto nei tre giorni lavorativi successivi alla trasmissione. In ogni caso, i prezzi debbono intendersi sempre EXW di modo che qualsiasi onere o spesa relativi a spedizione, consegna e/o trasporto della merce sono a esclusivo carico del Committente.
- 4.2 Il pagamento di ciascun OF dovrà essere eseguito, contro emissione della relativa fattura, secondo le condizioni riportate nell'Offerta o diversamente pattuite.
- 4.3 Le fatture del Fornitore che non vengano contestate dal Committente a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta ritorno entro 8 giorni dal loro ricevimento si intendono integralmente accettate dal Committente.
- 4.4 Sui ritardati pagamenti maturerà di diritto, senza necessità di avviso o intimazione scritta, un interesse di mora al tasso d'interesse di cui al D.Lgs. 231/2002.

Articolo 5 - Contestazioni e garanzie

- 5.1 Il Fornitore garantisce che la merce fornita è esente da vizi e difetti.
- 5.2 La merce difettata sarà sostituita o riparata a cura e spese del Fornitore.
- 5.3 L'eventuale reclamo non dà diritto al Committente di sospendere o ritardare, in tutto o in parte, il pagamento della Commessa contestata nei termini pattuiti;
- 5.4 La merce contestata deve essere tenuta, per almeno 90 giorni dalla denuncia, a disposizione del Fornitore, che si riserva il diritto di fare le opportune verifiche nel luogo dove si trova la merce.
- 5.5 La presente garanzia assorbe e sostituisce ogni garanzia o responsabilità di legge (che si intende derogata) e opera esclusivamente a condizione che:
 - a) il Committente provveda a denunciare per iscritto i vizi e/o i difetti dei prodotti consegnati entro il termine perentorio di 8 giorni dall'avvenuta consegna se evidenti e/o palesi, ovvero entro il termine perentorio di 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti occulti. Il diritto alla garanzia si considererà comunque prescritto se non esercitato entro il limite massimo di un anno dalla consegna.
 - b) il reclamo del Committente sia circostanziato e indichi le specifiche tecniche rispetto alle quali il prodotto non risulti conforme. Resta inteso che il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile dei vizi e difetti, e/o delle difformità e/o inidoneità all'uso, dei beni forniti, che derivino dalle specifiche tecniche/disegni/richieste provenienti dal Committente o da carenze informative.
 - c) il Committente abbia usato il prodotto secondo le corrette indicazioni e modalità tecniche.
- 5.6 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per difettosità causate o favorite da: inadeguato montaggio o installazione, uso improprio, manipolazione e/o conservazione negligente, negligenza nel carico e nel trasporto della merce, manutenzioni eseguite da terzi, eventuali interventi di modifica non autorizzati.
- 5.7 Non saranno considerati vizi e difetti, ai fini della garanzia, gli scostamenti nelle misure e le imperfezioni che rientrano nelle tolleranze indicate nell'offerta e/o nella conferma d'ordine emessa dal Fornitore o che comunque rientrino nelle tolleranze d'uso o previste dalle norme tecniche di riferimento in relazione ai prodotti e/o alle lavorazioni forniti.

Articolo 6 - Limitazione di responsabilità

- 6.1 Il Committente prende atto e accetta che la responsabilità del Fornitore per vizi e difetti della merce consegnata consiste e si esaurisce nella sostituzione della stessa o nella eliminazione dei vizi o difetti.
- 6.2 Pertanto, fatti salvi i casi di responsabilità per dolo o colpa grave, il Fornitore in alcun modo sarà tenuto a risarcire il danno, diretto o indiretto, al Committente o a terzi derivante da: fermo produzione, campagna di richiami, danni agli impianti o al prodotto finito del Committente, etc. L'elenco che precede ha valore esemplificativo e non esaustivo.
- 6.3 Il Committente prende atto e accetta che, in ogni caso, il Fornitore non sarà tenuto a risarcire un danno per un importo superiore al prezzo pagato dal Committente per la fornitura della merce affetta da vizi o difetti.

Articolo 7 – Diritti di proprietà industriale e riservatezza

- 7.1 Le parti assumono reciproco impegno a mantenere assolutamente riservata ogni informazione tecnica e commerciale e ogni altro dato di cui venissero a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale. Allo stesso modo sono oggetto di uguale riservatezza tutti i documenti tecnici o commerciali, i disegni, i progetti che il Fornitore dovesse scambiare con il Committente nell'esecuzione del contratto.
- 7.2 Il Committente dichiara e garantisce al Fornitore che l'esecuzione dell'OF non viola alcun diritto di proprietà industriale, marchio, brevetto, know-how, di terzi soggetti. Nel caso in cui il Fornitore risultasse coinvolto in denunce e/o azioni giudiziarie da parte di terzi per violazioni di marchi, brevetti, know-how o altri segreti industriali, o diritti di privativa in generale, sarà tenuto indenne e manlevato dal Committente per qualsiasi richiesta risarcitoria, danno e costo (anche per spese legali) in cui dovesse incorrere a motivo di tale coinvolgimento.

Articolo 8 – Comunicazioni

- 8.1 Tutte le comunicazioni afferenti il rapporto contrattuale tra Fornitore e Committente avverranno per iscritto, e precisamente:
- A mezzo e-mail aziendale per le comunicazioni di carattere operativo senza validità legale;
 - A mezzo PEC per le comunicazioni aventi carattere ufficiale.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

- 9.1 Il Committente autorizza il Fornitore al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali per tutte le esigenze e gli adempimenti contrattuali - legali, nonché per consentire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali - commerciali. I dati potranno essere trattati in forma scritta, supporti cartacei, magnetici, elettronici o telematici. Titolare del trattamento dei dati personali è PONTI GUARNIZIONI S.r.l., con sede legale in Foresto Sparso (BG), via Faveti 13, C.F. e P. IVA 02036320162, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Articolo 10 – Giurisdizione, legge applicabile e foro competente esclusivo

- 10.1 Il rapporto contrattuale tra il Fornitore e il Committente (in ogni sua fase e per ogni suo aspetto, interpretativo o esecutivo, anche per il pagamento del credito) è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia riguardante l'esecuzione di ogni singola Commessa, e/o l'interpretazione degli accordi contrattuali sottostanti, o comunque occasionata dal rapporto commerciale tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, con esclusione di qualunque altra giurisdizione o foro competente.

Foresto Sparso, lì 19.05.25

PONTI GUARNIZIONI S.r.l.

RENATO PONTI

Per approvazione e adesione

IL COMMITTENTE

PONTI Guarnizioni s.r.l.
Via Faveti, 13
24060 FORESTO SPARSO (BG)
Tel. 035 934360 - Fax 035 934361
P.IVA e C.F. 02036320162

CLAUSOLE VESSATORIE

Il Committente, previa attenta lettura di ogni clausola delle Condizioni Generali che precedono, dichiara di approvarle nella loro interezza essendo state tutte vagliate e negoziate.

In particolare, il Committente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare le seguenti clausole:

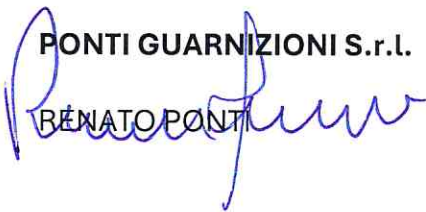
Articolo 3 – termini e modalità di consegna; sospensione dell'esecuzione; mancato ritiro

Articolo 5 – contestazioni e garanzie

Articolo 6 – limitazioni di responsabilità

Articolo 10 – Giurisdizione, legge applicabile e foro competente esclusivo

Foresto Sparso, lì 19.05.25

PONTI GUARNIZIONI S.r.l.

RENATO PONTI

Per approvazione e adesione

IL COMMITTENTE

PONTI Guarnizioni s.r.l.
Via Faveti, 13
24060 FORESTO SPARSO (BG)
Tel. 035 934360 - Fax 035 934361
P.IVA e C.F. 02036320162